



Comune di Germignaga

PROVINCIA DI VA

ORDINANZA DELLA POLIZIA LOCALE

N. 12 DEL 29/03/2024

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA TOTI IN DATA 07 GIUGNO 2024 PER MANIFESTAZIONE.

Il Responsabile del Servizio

Considerata la necessità di istituire:

- l'istituzione del divieto di sosta in Via Toti;
- l'istituzione della sospensione della circolazione stradale in Via Toti;

Considerato che tali divieti si rendono necessari al fine di consentire lo svolgimento del CONCERTO MUSICALE della locale Banda Musicale di Germignaga in data 7/06/2024 a partire dalle ore 18.00 e sino alle 23.00 circa,

Ravvisata, nel generale e pubblico interesse e per ragioni di pubblica sicurezza, la necessità di regolamentare la circolazione stradale nel comparto viario interessato, al fine di garantire la pubblica incolumità;

Ai sensi della Legge 241/90, il responsabile del procedimento risulta essere il Comm. Agg. Ciro Monzillo della Polizia Locale dichiara di non aver nessun tipo di conflitto d'interesse ex art.6 bis Legge 241/90, come introdotto dalla legge n.190/2012;

Visti gli articoli 5 comma 3, e articoli 6, 7, 157, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 nonché il Regolamento di attuazione;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 03 gennaio 2022, di attribuzione della responsabilità dei servizi facenti parte al settore interessato in attuazione dell'art 50 comma 10, 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

dalle ore 18.00 alle 23.00 del giorno 07 giugno 2024 e comunque sino al termine della manifestazione,

- **l'istituzione temporanea del divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli in Via Toti;**
- **l'istituzione temporanea della sospensione della circolazione stradale in Via Toti;**

DISPONE

- 1) La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del Decreto Legislativo n. 285/92, Codice della Strada;
- 2) I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza;
- 3) Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termine di legge, resta inteso che la presente potrà essere sospesa o revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi;
- 4) È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada;
- 5) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, è esperibile ricorso nelle seguenti forme:
 - a) al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, nr. 104- Codice del Processo Amministrativo ovvero al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.;
 - b) in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- 6) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comm. Capo di Polizia Locale Alessandro Casali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comm. Capo P.L.

Firmato digitalmente

Casali Alessandro